



COMUNE DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Merito Civile e al Valor Militare.
Città Della Disfida

**Regolamento per la concessione delle civiche
benemerienze**

INDICE

	Pagina
Articolo 1	3
Articolo 2	3
Articolo 3	3
Articolo 4	4
Articolo 5	4
Articolo 6	4
Articolo 7	4
Articolo 8	5
Articolo 9	5
Articolo 10	5

Art. 1

Il Comune di Barletta interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza e, nel rispetto dell'art. 2 del vigente Statuto comunale, ritiene essere compreso tra i suoi doveri anche il necessario compito di additare alla pubblica estimazione l'attività di tutti coloro che, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività della pubblica amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato a Barletta, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni.

Il Comune di Barletta desidera incoraggiare il mondo giovanile dando attenzione ai giovani che si distinguono per iniziative di importanza Etica, Civile e Sociale.

Art. 2

Allo scopo sono istituiti speciali segni di benemerenzza, denominati "Città di Barletta", destinati a premiare le persone e gli enti che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente art. 1.

Le civiche benemerenzze assumono le seguenti forme:

- Attestato di Civica Benemerenzza.
- Medaglia d'Oro (prevista per casi del tutto eccezionali).

Art. 3.

Le civiche benemerenzze sono conferite solennemente il 13 febbraio di ogni anno, data in cui si rievoca l'evento storico della Disfida di Barletta.

L'evento si terrà alla presenza del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale e dei componenti della I Commissione Consiliare Permanente "Affari Generali ed Istituzionali – Annona – Sicurezza – Legalità".

Art. 4.

Le proposte di concessione, contenenti la motivazione e gli altri elementi utili alla loro valutazione, devono essere inoltrate, non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, alla I Commissione consiliare permanente "Affari generali ed istituzionali - Annona - Sicurezza - Legalità", dal Sindaco, dai Consiglieri comunali e dagli Assessori, nonché da Enti, associazioni e dai singoli cittadini che, per loro conoscenza diretta, siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti mediante civica benemerenzza.

Art. 5.

Il Settore Affari Istituzionali provvede alla loro istruttoria, corredandole di ogni altro utile elemento informativo, comprendente l'eventuale precedente concessione di altra benemerenzza.

Le proposte così istruite sono trasmesse al Presidente del Consiglio comunale, che d'intesa con il Sindaco procederà alla valutazione di ciascuna di esse.

Ciascun Consigliere componente la I Commissione Consiliare Permanente "Affari Generali ed Istituzionali – Annona – Sicurezza – Legalità", il Presidente del Consiglio Comunale e il Sindaco sono tenuti alla più assoluta riservatezza sulle proposte e sull'assegnazione delle benemerenzze civiche fino al 13 febbraio.

Art. 6.

Le benemerenzze sono conferite con provvedimento del Sindaco su parere conforme del Presidente del Consiglio comunale, sentita la I Commissione Consiliare Permanente.

Art. 7

Le civiche benemerenzze da conferirsi non devono superare ogni anno il numero complessivo di 20 (salvo casi eccezionali) così ripartite:

- Medaglia d'Oro fino ad un massimo di 05;
- Attestati di Civica Benemerenzza fino alla concorrenza di 15.

Art. 8

È istituito il Registro delle concessioni delle benemerienze conservato a cura del Settore Affari Istituzionali.

Art. 9

Le civiche benemerienze sono consegnate sotto forma di pergamena, sottoscritte dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio, recanti un numero progressivo corrispondente a quello riportato sul Registro delle concessioni.

Art. 10

Incorre nella perdita della civica benemerienza l'insignito che se ne renda indegno.

Il provvedimento di revoca della relativa concessione è adottato dal Sindaco, sentito in apposita conferenza l'Ufficio di Presidenza.